



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro	Presidente
Andrea Zuliani	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere
Paola Vella	Consigliera Rel.
Luigi d'Orazio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

DOMANDA CON
RISERVA EX ART.
44 CCII –
SOCIETA' – ART.
120-BIS CCII –
APPLICABILITA'
Ud.15/04/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7478/2024 R.G. proposto da:
Calabria Service S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Carnovale

-ricorrente-

contro

Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A., in persona del procuratore speciale Pasquale
Ambrogio, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Maria Cucci

-resistente-

nonché contro

Liquidazione Giudiziale di Calabria Service S.r.l., Procura della Repubblica
di Lamezia Terme

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 251/2024
depositata il 04/03/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalla
Consigliera Paola Vella.



FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 14.11.2025 il Tribunale di Lamezia Terme ha aperto la Liquidazione giudiziale di Calabria Service s.r.l. in liquidazione su istanza del creditore Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., ritenendo sussistente la prova dello stato d’insolvenza, alla luce della sua ingente esposizione debitoria, superiore a un milione di euro. Il tribunale ha altresì rigettato la domanda di misure protettive richieste ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII e ha dichiarato inammissibile la domanda con riserva formulata dalla società ai sensi dell’art. 44 CCII, in vista dell’accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 57 e s. CCII, per violazione dell’art. 120-bis CCII.

1.1. — Calabria Service s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, contestando in particolare la dichiarata inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII, basata sul rilievo che la decisione del liquidatore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi non risultava trasfusa in un verbale redatto dal notaio, come prescritto dall’art. 120-bis CCII.

1.2. — Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo, affermando, per quanto ancora rileva, che sarebbe irragionevole pensare che le formalità di cui all’art. 120-bis CCII – norma dettata per le società secondo la disciplina (allora) contenuta nella Sezione VI-bis (ed ora, dopo il Correttivo del 2024, nel Capo III-bis) in cui si fa riferimento in generale all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, quale è anche l’accesso con riserva – siano necessarie per la domanda ex art. 40 (nel cui comma 1 detta norma è espressamente richiamata) e non anche per la domanda ex art. 44 CCII (sebbene ivi non richiamata), poiché in entrambi i casi sussiste l’esigenza di accentrare il potere decisionale in capo all’amministratore di una società, sotto il controllo formale del notaio.

2. — Avverso detta decisione Calabria Service s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Invitalia ha depositato una “memoria di costituzione”, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.



RAGIONI DELLA DECISIONE

3. — Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 44 CCII circa i presupposti per l'accoglimento della 'domanda con riserva' di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che non richiederebbe la dichiarazione del notaio ex art. 120 bis CCII. Lamenta il ricorrente che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello avrebbero fatto riferimento al testo dell'art. 44 CCII ante Correttivo del 2022, il cui quinto comma stabiliva: «Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265»; la norma sarebbe stata però privata di quel rinvio, dovendosi perciò fare riferimento solamente all'art. 39, comma 3, CCII per individuare i documenti da presentare in caso di domanda con riserva. Stante la sostanziale identità dell'art. 44 CCII con l'art. 161, comma 6, l.fall., dovrebbe altresì applicarsi la giurisprudenza formatasi sotto la menzionata normativa (Cass. n. 7117/2020, n. 33594/2021).

3.1 — Il motivo è infondato e il ricorso va respinto.

3.2. — Ai fini della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, l'art. 44, comma 1, CCII fa esplicito rinvio alla «domanda di cui all'articolo 40», il quale a sua volta prescrive nel comma 2, in modo inequivocabile, che «per le società, la domanda (...) è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis».

Il correttivo del 2024 (d. lgs. n.136 del 2024), nel riformulare il primo comma dell'art. 120-bis, si è dunque semplicemente limitato ad esplicitare il suddetto collegamento, prevedendo ora in modo espresso che le formalità ivi prescritte – decisione dell'amministratore (cui con l'intervento è stato opportunamente aggiunto il liquidatore) anche su contenuto della proposta e condizioni del piano, risultante da verbale redatto da notaio; deposito e iscrizione nel registro delle imprese – valgono per «l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi».



E che si tratti di semplice intervento esplicativo si desume dal riferito collegamento già esistente tra gli artt. 40, 44 e 120-bis CCII, oltre che dal rilievo che l'accesso alla concorsualità e la stessa 'pendenza' di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione si realizza già con il deposito della domanda.

3.3. — La *ratio* della previsione è stata già evidenziata dal giudice *a quo*, il quale rileva correttamente «che la sezione VI bis intitolata "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società" – composta di quattro articoli (art. 120 bis-quinquies) i quali, ai fini che qui interessano, hanno attribuito il potere decisionale di accesso a una procedura di regolazione della crisi in via esclusiva agli amministratori – è stata inserita dall'art. 25 D. Lgs. 83/2022 a decorrere dal 15.7.2022 per adeguare il CCII alla Direttiva (UE) 2019/1023. Quest'ultima prescrive agli Stati membri di garantire che gli azionisti o gli altri detentori di strumenti di capitale non possano impedire irragionevolmente l'adozione di un piano di ristrutturazione volto a ripristinare la sostenibilità economica del debitore e consente agli stessi Stati di adottare misure idonee allo scopo, tra le quali, appunto, l'esclusione di ogni competenza decisionale degli azionisti o degli altri detentori di strumenti di capitale in ordine alle misure di ristrutturazione non riguardanti direttamente i loro diritti. In questa prospettiva va aggiunto che la prescrizione del deposito del verbale notarile ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese integra, da un lato, una importante garanzia nei confronti dei soci e dei terzi, e, dall'altro, uno strumento utile ad eventuale discarico della responsabilità degli amministratori ex art. 2086 c.c.

3.4. — La conclusione ha anche una sua ragionevolezza di sistema, essendo la domanda con riserva indubbiamente uno dei più importanti strumenti tra quelli cui l'art. 120-bis CCII fa generico riferimento, perciò assai praticato quale opzione di sviluppo del concordato preventivo, come si predicava già nel vigore del precedente ed omologo istituto del "pre-concordato" ex art. 161, comma 6, l. fall. (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7117 del 12/03/2020, Rv. 657492 – 02, che ne descrive la figura come



«imperniata sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, mediante una domanda anticipata corredata dai documenti previsti dal primo periodo del citato comma 6»).

In ogni caso, la sistematica del nuovo Codice è ben più chiara ed inequivocabile, sul punto, rispetto alla legge fallimentare, specie dopo l'intervento del cd. Correttivo-ter di cui sopra si è dato conto.

3.5. — Non va allora fatta confusione tra il corredo documentale, che accompagna ogni domanda prenotativa, con i requisiti più propriamente tipici del diritto societario e commerciale, che trovano ora separata collocazione nell'apposita sezione del CCII in cui si trova l'art. 120-bis.

Né vi è identità tra la 'domanda', che è un atto rivolto all'esterno e la 'decisione' di adottarla, la quale integra un atto organizzativo della società, che il legislatore vuole abbia una sua veste formale pubblicistica e di data certa ai fini anche interni, oltre che nella prospettiva del giudice chiamato ad accertarne l'esistenza.

4. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in quanto la memoria di Invitalia, tutta incentrata sui motivi di reclamo, non ha le caratteristiche di un controricorso e come tale è inammissibile. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

